



COMMISSIONE CONSILIARE I

Affari Generali e Istituzionali,
Bilancio e Programmazione, Personale,
Politiche di partecipazione, Sicurezza Urbana e Legalità

Verbale redatto ai sensi dell'art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio Comunale

Seduta del 4 marzo 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **4** del mese di **marzo**, alle ore 17.00, si è riunita la Commissione Consiliare I per trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno del 20 febbraio 2024:

“AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”.

Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
MANTERO Carlo	X	
ANZALDO Fulvio	X	
AVOGADRO Loredana	X	
LEGNANI Stefano	X	
NEGRETTI Elena	X	
NESSI Vittorio	X	
NOSEDA Aldo	X	
VERONELLI Camilla	x	

Presenti all'inizio: Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Negretti, Nessi, Nosedo e Veronelli - n. 8.

Partecipano alla seduta il Cons. Cantaluppi, il Cons. Falanga, il Cons. Rossetti, il Direttore del Settore Polizia Locale e Protezione Civile Dott. Vincenzo Aiello.

Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Stefania Barbato.

Il Presidente Mantero, riconosciuta la legalità dell'adunanza, alle ore 17.02 apre i lavori della Commissione e passa la parola al Cons. Cantaluppi per illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Cons. Cantaluppi spiega che il nostro Regolamento di Polizia Urbana non disciplina l'utilizzo delle lanterne cinesi. Con questa delibera si vuole inserirle perché le stesse, apparentemente innocue, sono in realtà molto pericolose per le persone, le cose e l'ambiente.

Basta vedere su qualsiasi sito d'informazione o motore di ricerca dove si può evincere come il lancio delle lanterne cinesi o oggetti simili, oltre all'inquinamento, provoca sovente anche

incidenti di una certa importanza anche in prossimità dei boschi che sono spesso inseriti nelle aree definite più critiche per quanto riguarda gli incidenti boschivi.

Per questi motivi, assieme ai Consiglieri Tufano e Falanga chiede che sia vietato a chiunque, su tutto il territorio comunale, accendere e utilizzare le “lanterne cinesi” spesso utilizzate per tantissime iniziative come feste di bambini, matrimoni.

Il Presidente Mantero ringrazia il Cons. Cantaluppi per la presentazione e chiede ai Consiglieri se ci sono richieste di chiarimento proponendo anche di sentire il parere del Comandante Dott. Aiello sull’argomento.

Il Cons. Nessi chiede se nella prassi siano state accertate queste luminarie.

Il Comandante Dott. Aiello risponde che, per quanto lo riguarda, dal 2021 non sono mai state accertate, quanto agli anni precedenti, invece, non risulta nulla agli atti.

I Cons. Nessi e Legnani domandano se neanche durante il Covid non ci siano state contravvenzioni.

Al Comandante Dott. Aiello non risulta, inoltre non è neanche semplicissimo accertare questo fenomeno.

Il Cons. Cantaluppi evidenzia che è capitato negli anni che fossero stati fatti degli eventi che prevedevano il lancio delle lanterne cinesi, inoltre, aggiunge il Cons. Nessi, le lanterne vengono utilizzate anche durante le feste del Capodanno cinese.

Il Cons. Anzaldo chiede se fossero state autorizzate.

Il Cons. Cantaluppi risponde che non erano mai state autorizzate.

A tal riguardo il Comandante Dott. Aiello chiarisce le motivazioni del parere negativo alla proposta di Delibera. A tal proposito ci sono state due pronunce del Ministero dell’Interno che ha fatto esplicitamente riferimento all’art. 57 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, equiparando le lanterne cinesi a degli aerostati veri e propri e prevedendo la procedura sanzionatoria in caso di utilizzo senza licenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza”, condotta punita dall’articolo 703 del Codice Penale. Già la precedente Amministrazione, prosegue il Comandante Dott. Aiello, in fase di adozione del Regolamento si era posta il quesito se introdurre o meno il divieto in trattazione, ma poiché era già vigente la normativa nazionale, lo si è ritenuto superfluo.

Il Cons. Cantaluppi specifica che ci sono già circa ottanta Comuni in Italia che hanno inserito il divieto o hanno fatto una delibera apposita.

Anche nel Regolamento di Polizia Locale del Comune di Como, chiarisce il Comandante Dott. Aiello, è stato inserito il divieto dei fuochi d’artificio salvo per alcune eccezioni ed a determinate condizioni, mentre in altri questo divieto non c’è, a dimostrazione che la legittimità o l’utilità di una previsione regolamentare non è dettata dal numero di Enti che la adottano, piuttosto dalla valutazione politica e tecnica che si formula. Il Comandante Dott. Aiello, ribadisce che la sua è un’interpretazione asettica, lasciando alla Commissione e successivamente al Consiglio ogni valutazione finale.

Il Cons. Legnani ringrazia il Comandante perché puntualmente ha richiamato le leggi del 1931 che non conosceva. Però, se si è tutti d’accordo sul fatto che questi palloni aerostatici entrano nel divieto, tanto vale specificarlo, così viene regolamentato e si toglie un margine

di discrezionalità. Inoltre, nel vigente Regolamento ci sono già dei veti che riproducono divieti normativi come gioco d'azzardo, accattonaggio molesto, che sono già disciplinati nel Codice Penale e non per questo non vanno inseriti nel Regolamento, se non contrasta con la norma nazionale.

È un parere autorevole, oltretutto del Ministero, ma, come tutti i pareri, sono soggetti a contestazione; non è un parere vincolante perché non è giurisdizionale, ma amministrativo.

Il Comandante Dott. Aiello conviene con quanto sostenuto dal Cons Legnani, ritenendo che non si tratti di una superfetazione normativa, piuttosto la necessità dell'Organo amministrativo locale di tutelare interessi giuridici diversi da quello nazionale, nel perimetro delle competenze allo stesso attribuite.

Per il Cons. Cantaluppi la normativa deve salvaguardare il futuro poiché, l'art. 57 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza stabilisce: "senza licenza della Autorità locale di pubblica sicurezza". Quindi potrebbe verificarsi l'ipotesi che ora sono tutti contrari perché la normativa nazionale lo vieta, però se in futuro un'altra Amministrazione dovesse essere favorevole, si andrebbe a creare questo tipo di problematica.

Il Comandante Dott. Aiello risponde che in un capoluogo di provincia è la Questura che rilascia l'autorizzazione, non il Comune, come per i fuochi d'artificio.

Il Cons. Cantaluppi sostiene che a maggior ragione si potrebbe verificare l'ipotesi che l'Autorità di Pubblica Sicurezza voglia autorizzarli.

Per il Cons. Anzaldo non è necessaria la previsione regolamentare quando vi è già una normativa nazionale specifica e chiara; oltretutto, il legislatore ha previsto, oltre che una sanzione pecuniaria per il divieto di innalzare aerostati con fiamme, anche una pena detentiva "se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone".

Oltretutto, la previsione regolamentare che pone un divieto assoluto, potrebbe porsi in contrasto con la normativa nazionale che prevede la possibilità di rilascio di autorizzazione, che non è nemmeno di competenza del Comune, come specificato dal Comandante Aiello. Pertanto, il suo parere è contrario.

Il Presidente Mantero ringrazia e chiede ai presenti se ci sono richieste di chiarimento e, constatato che non ci sono richieste di chiarimento né dichiarazioni di voto, apre la votazione in forma palese per alzata di mano. L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 8: (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Negretti, Nessi, Nosedà, Veronelli)

Votanti n. 7: (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Nessi, Nosedà, Veronelli)

Favorevoli n. 2: (Legnani, Nessi)

Contrari n. 5: ((Mantero, Anzaldo, Avogadro, Nosedà, Veronelli)

Astenuti n. 1: (Negretti)

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17.17.

Como, 4 marzo 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA

Dott.ssa Stefania Barbato

(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como
art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

IL PRESIDENTE

Cons. Carlo Mantero

(firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)